

La seduta comincia alle 15.30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Di Luca, Lumia e Minniti sono in missione per la seduta odierna.

Comunico altresì che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Fallica, Luongo, Rotundo, Ruzante e Scajola sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Lenna, Nannicini, Raffaella Mariani, Sandri e Nicotra.

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Lavagnini ed altri; Ascierito; Minniti ed altri; Molinari ed altri: Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia (2164-2180-2281-2287).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del nuovo testo unificato (*vedi allegato*) delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Lavagnini ed altri; Ascierito; Minniti ed altri; Molinari ed altri: «Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia».

Ricordo che nella precedente seduta si è conclusa la discussione sulle linee generali e che era stato fissato per le ore 15.20 il termine per la presentazione degli emendamenti

Avverto che non sono stati presentati emendamenti al testo unificato in esame.

Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto finale, il progetto di legge di cui si è testé concluso l'esame sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indico la votazione nominale sul progetto di legge di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Lavagnini ed

altri; Ascierito; Minniti ed altri; Molinari ed altri: « Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia » (2164-2180-2281-2287).

Presenti e votanti 21
Maggioranza 11
Hanno votato sì 21

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Alfano, Angioni, Ascierito, Bricolo, Conte, Cossiga, Deiana, Fontana, Galvagno, Lavagnini, Lenna, Raf-

faella, Mariani, Milanese, Nanninicini, Nicotra, Pinotti, Pisa, Ramponi, Sandri, Serena e Tarantino.

La seduta termina alle 15.40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 14 ottobre 2002.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

ART. 1.

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di completo allineamento economico e funzionale degli ufficiali delle Forze armate con gli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare ed i funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile, alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento economico »;

b) all'articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: « lo stipendio » sono sostituite dalle seguenti: « il trattamento economico ».

1-bis. All'articolo 5, comma 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n.231, le parole « che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di aspirante » sono sostituite dalle seguenti: « che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o dalla qualifica di aspirante.

All'articolo 5, comma 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n.231, alla fine del secondo periodo aggiungere il seguente: «, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il predetto trattamento è attribuito secondo le modalità previste dal comma 3.

L'articolo 5, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86 e l'articolo 5, comma 3-ter, della legge 8 agosto 1990, n. 231, sono abrogati ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 decorrono, quanto agli effetti giuridici ed economici, dal 1o gennaio 2002.

ART. 2.

1. Ferme restando le attribuzioni e le competenze previste dalle norme vigenti, gli ufficiali delle Forze armate fino al grado di tenente colonnello, in relazione alle specifiche qualificazioni cui si correlano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità:

a) esercitano compiti di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle unità poste alle loro dipendenze;

b) provvedono alla gestione ed all'impiego delle risorse loro assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità al fine di assicurarne la funzionalità per il conseguimento degli obiettivi prefissati;

c) assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti e, nell'ambito degli Stati maggiori, dei comandi, degli uffici o delle articolazioni ordinarie rette da ufficiali generali o da colonnelli, hanno anche la responsabilità di settori funzionali, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività dei citati superiori, che sostituiscono in caso d'assenza o di impedimento;

d) adottano i provvedimenti loro delegati e le iniziative connesse con l'espletamento del servizio nell'ambito dei comandi o dei settori cui sono preposti;

e) formulano proposte ed esprimono pareri al rispettivo superiore gerarchico.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6.687.330 euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.